



POLITICHE EUROPEE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016. Progetto n. 13 “Una impresa accessibile ed inclusiva” (articolo 4, comma 3, lettera d) contenuto nel progetto complessivo denominato “i20aPN” di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al CUP B55D16000020008; Istanza a domanda – Aiuti in conto capitale a titolo „de minimis“ – Inammissibilità istanza (n. 1/D) della ditta Mugherli Michela – Decreto di esclusione dal sostegno economico.

N. det. 2020/0088/88

N. cron. 1847, in data 12/08/2020

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;

Presupposti di fatto:

Richiamati:

1. l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
2. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016 "*Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*" con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;



Comune di Pordenone

3. il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una proposta progettuale complessiva, individuata con l'acronimo "i20aPN", finalizzata alla rigenerazione urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra l'altro, anche alla rivitalizzazione urbana;
4. con delibera DGM n. 319 del 30.11.2017 è stato approvato lo schema di convenzione regolante rapporti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone dalla quale emerge che la proposta progettuale complessiva denominata "i20aPN" prevede un finanziamento ammontante ad € 17.999.804,70 relativa agli interventi in argomento mediante i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 208/2015 inerenti il Bando in argomento;
5. la convenzione è stata sottoscritta tra le parti ed è stata regolarmente registrata alla corte dei Conti in data 26 marzo 2018, come successivamente integrata, modificata e regolarmente registrata (dalla Corte dei Conti) e con deliberazione n.125/2018 del 24.05.2018, la Giunta ha approvato l'accordo di partenariato tipo;
6. la proposta progettuale "Una impresa accessibile ed inclusiva" è stata approvata con deliberazione giuntale n. 160 del 29.08.2016 e con deliberazioni giuntali n. 139 del 06.06.2018 e 245 del 14.09.2019 sono stati approvati gli step successivi di progetto demandando al dirigente di adempiere e proseguire nel procedimento apportando integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie;
7. con determinazione 2019/0088/20 n. cron. 993/2019 e successive determinazioni dirigenziali sono stati approvati il bando e i relativi allegati;
8. con determinazione 2020/0088/7 n. cron. 371/2020 sono stati resi pubblici gli elenchi delle istanze presentate sia a sportello che a domanda;

Precisato che entro i termini previsti, attraverso piattaforma informatica dedicata, sono pervenute n. 77 istanze della tipologia a domanda come da elenco riportato nella determinazione n. 371 del 22/02/2020;

Rilevato altresì che sono intervenute le disposizioni previste dai diversi decreti governativi con i quali si stabiliscono ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso dell'emergenza sanitaria;

Dato atto inoltre che è pervenuta comunicazione all'ente onde non aggravare lo stato di un servizio di assoluto rilievo sociale, nell'interesse di tutta l'utenza, per il particolare periodo di emergenza, e poter garantire l'erogazione del servizio medesimo, è stato chiesto di limitare anche tramite i service - le spedizioni di corrispondenza tra cui anche la posta non a firma (tra cui ad esempio Posta Massiva, Posta4 pro, Posta1pro, Posta Time, Posta Contest1, Posta Contest4) con cui vengono effettuate alcune verifiche;

Richiamata l'istanza a domanda ns. prot. 44238 del 10.06.2019 (codice istanza n.1/D) presentata da Mughlerli Michela in relazione al bando di cui in oggetto;

Richiamata la nota prot 36607 del 07/06/2020 con cui si comunica l'avvio del procedimento e contestuale sospensione dei termini per le motivazioni di seguito riportate: nella stessa si sono anticipati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. in quanto inammissibile;

Dato atto che con la predetta nota è stato comunicato:



Comune di Pordenone

“Facendo seguito alla Vostra istanza a domanda ns. prot. n. 44238 del 10.06.2019 (codice istanza n. 1/D) presentata in relazione al bando di cui in oggetto, si comunica che, con determinazione n. 1235 del 06.06.2020 è stata approvata, in via provvisoria, la graduatoria delle istanze a domanda.

Si comunica che sono attualmente in corso tutte le verifiche e gli accertamenti relativi alla Sua istanza e che conformemente alle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. :

A. si anticipano i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, in quanto inammissibile che, contrariamente a quanto affermato nella domanda di finanziamento, essa è in contrasto con il testuale riferimento contenuto nell'articolo 7 (pag. 13) del bando stesso che disciplina i “Requisiti generali dei soggetti ammessi a partecipare” che così recita:

“In nessun caso possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda di contributo a “sportello” ovvero “a domanda”:

1. Attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi dell'articolo 100 RD 18.06.31 N. 773;

2. coloro che esercitano (anche fuori dall'Area o dal territorio comunale) le seguenti attività:

sale gioco, sale scommesse (codice Ateco 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09);

commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop – codice Ateco 47.78.94);

attività con articoli monoprozzo;

attività di compro-oro-argento e attività simili;

il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;

attività di money transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare (sono invece ammesse le agenzie di mediazione mobiliare – codice Ateco 68.31.00);

attività che non siano svolte in sede fissa (ambulanti – itineranti);

attività commerciali effettuate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;

negozi di dettaglio specializzati in infiorescenze e semi di canapa sativa o che comunque vendono, se pure in via non esclusiva, prodotti a base di canapa e di canapa sativa;

i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico (codice Ateco 96.04) ai quali non è associato lo svolgimento dell'attività di estetista e il cui avvio non è subordinato a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

i circoli privati;

3. coloro che esercitano una professione protetta in forma individuale, le società tra professionisti di cui alla Legge 183/2011 e le associazioni professionali”.

B. Si informa che la commissione all'uopo nominata per la valutazione dell'istanza presentata, nella seduta del 15 aprile 2020 ha così disposto:

“La Commissione conferma la proposta di inammissibilità della domanda come indicato dal RUP in quanto trattasi di istanza la cui esclusione è prevista all'art. 7, pag. 13 e rientrante nel punto “attività di money transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare” come peraltro dimostrato dalla visura camerale acquisita.”

Si comunica pertanto per quanto sopra indicato che sussistono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., che così recita: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”

Ciò premesso si avverte che la presente comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e, in mancanza di riscontro da trasmettere esclusivamente via pec: comune.pordenone@certgov.fvg.it; si comunica fin d'ora che la graduatoria diverrà definitiva e che sarà emesso provvedimento di diniego.

Rilevato che a seguito della municipale pec n. 36607 del 07.06.2020 la ditta richiedente ha controdedotto con pec. n. 39322 del 17.06.2020 come segue:

“Spettabile Comune di Pordenone,



Comune di Pordenone

Facciamo seguito alla vostra del 07.06.2020 per comunicare quanto segue:

Codice ATECO 70.22.09 - Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

La ditta individuale Michela Mugherli è un'azienda specializzata nella consulenza assicurativo-finanziaria e nel risk management.

Presso la sede di Pordenone – Viale Dante54/A, vengono svolte due tipologie di attività:

- Attività di agenzia di assicurazione;

- Attività di consulenza in ambito assicurativo finanziario e del risk management;

Come anche testimoniato dalla visura aggiornata che alleghiamo alla presente e che per l'unità locale di Pordenone ed Azzano Decimo riportano i seguenti due codici ATECO (v. visura allegata):

1) 66.22.02- Agenti di assicurazione;

2) 70.22.09 - Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendali;

L'Azienda ha partecipato al bando in oggetto con il Codice ATECO 70.22.09, ammesso dal bando.

Attività aziendale e richieste di contribuzione per potenziamento e supporto attività di consulenza e NON di intermediazione

La ditta individuale Mugherli Michela è nata nel 2014 come agenzia di assicurazioni.

Nel tempo, anche grazie alle capacità e competenze del management e del personale, l'attività si è evoluta dalla mera intermediazione alla consulenza aziendale di alto livello e l'obiettivo dichiarato – e per il quale sono previsti gli investimenti che si è chiesto di voler finanziare - è quello di divenire attività leader nel settore della consulenza assicurativo-finanziaria e del risk management.

Da una lettura analitica del bando, delle richieste di intervento, degli assi e sotto-assi, infatti, non si fa in nessun caso richiesta di contribuzione per investimenti che attengono all'area di intermediazione ma esclusivamente di interventi che intendono potenziare l'area di consulenza.

Recente chiarimento del Governo in merito alla definizione "Attività di money transfer, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare" – inclusione degli agenti assicurativi alle misure di sostegno economico

Quand'anche a scopo precauzionale l'Amministrazione comunale voglia non considerare il codice Ateco 70.22.09 o procedere ad una lettura analitica della richiesta di contributo, dei suoi presupposti e dei suoi obiettivi, si fa presente che quando indicato "banche e assicurazioni" non sono da intendersi le agenzie assicurative o gli intermediari di settore bensì le compagnie assicurative.

Questo è stato anche di recente chiarito dal DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo) – cosiddetto "Decreto Liquidità" (v. allegato).

All'art.31 si è infatti esplicitato in maniera chiara che ammissibile di contribuzione sono "agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi".

Il chiarimento ha avuto lo scopo di evitare fraintendimenti o esclusioni improprie a misure di contribuzione che escludendo in modo generico "banche ed assicurazioni" ma che non esplicitano in modo dettagliato i codici ATECO di riferimento potrebbero lasciar spazio – come peraltro avvenuto anche in questo caso – ad escludere anche le agenzie di assicurazione, che a tutti gli effetti sono piccole e medie imprese che hanno autonomia imprenditoriale, giuridica e affrontano le sfide competitive, finanziarie, economiche tipiche del tessuto delle PMI italiane.

Sulla base di quanto su esposto, Vi chiediamo di essere riammessi al contributo oggetto del bando.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti".

Rilevato che in data 03.07.2020 la Commissione valutatrice nell'esaminare le controdeduzioni ha così stabilito:

"La titolare, ai fini della riammissione, richiama l'art. 31 del recente DL 23/2020 concernente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (c. 2461 Governo)" – il cosiddetto Decreto Liquidità asserendo che nel medesimo sarebbe esplicitato in maniera chiara che ammissibili di contribuzione sarebbero previsti gli "agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi". L'articolo



Comune di Pordenone

31 citato nelle controdeduzioni in realtà tratta di "Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e nello stesso non si rinviene quanto indicato nelle osservazioni. In ogni caso il decreto liquidità disciplina materie diverse da quelle disciplinate nel bando "una impresa accessibile ed inclusiva". Materia che trova la propria disciplina nella lex specialis del bando stesso.

La commissione rileva altresì che l'istanza presentata fa espresso riferimento al codice Ateco 66.22.02 a cui corrisponde "agenti di assicurazioni", come risulta dalla visura camerale.

La Commissione preso atto di quanto presentato dalla ditta e ritenuto quanto sopra osservato non superi i motivi ostativi conferma l'inammissibilità della domanda"

Evidenziato quindi che l'istanza risulta non conforme al bando e che come da comunicazione di cui al prot. 36607/2020 si preannunciava l'emissione del provvedimento di diniego;

Presupposti di diritto

Visti:

- ✓ l'art 1 commi dal 974 al 978 della legge 208 del 28.12.2015 legge di stabilità 2016;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
- ✓ la convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di Pordenone ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/01/2018 e registrata dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata;
- ✓ il bando "una impresa accessibile ed inclusiva" approvato con i diversi atti sopracitati e dai decreti/determinazioni dirigenziali;
- ✓ il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei dirigenti;
- ✓ gli artt 1326 e succ. del CC e l' art. 1346 CC;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dichiarare inammissibile l'istanza a sportello ns. prot. 44238 del 10.06.2019 (codice istanza n.1/D) presentata da **MUGHERLI MICHELA** in relazione al bando di cui in oggetto, per le



Comune di Pordenone

motivazioni soprariportate;

2. di dare atto che il richiedente, con la sottoscrizione dell'istanza del contribuente, ha espresso il suo univoco e incondizionato consenso al trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679; a tal fine i dati sono trattati nel rispetto della disciplina vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al richiedente;
4. di dare atto che il presente atto, viene pubblicato ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente" e verrà dato seguito agli altri adempimenti previsti in materia;
5. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla data di sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla medesima data;

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 12 agosto 2020

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 12/08/2020 20:05:23

IMPRONTA: 9E79733AE0AF221DE2D9F0DC3597C935110BFDCADE84D4C90168294E9EEA5829
110BFDCADE84D4C90168294E9EEA58295D2E496D2E76346BE6A3145B509552A5
5D2E496D2E76346BE6A3145B509552A5BC4C43CDD6A36AA074BF556269813820
BC4C43CDD6A36AA074BF5562698138209F395A3EE6CD8E04FE9C25C1EF068A42